

Rödl & Partner

INSIEME PER CRESCERE

Fatturazione elettronica: cosa cambia dal 1° gennaio 2022

03.11.2021



AGENDA

- 1 L'esterometro va in pensione: cosa cambia e come organizzarsi
- 2 Nuova gestione delle fatture estere
- 3 Casi pratici
- 4 Cenni su evoluzione informatica dell'Agenzia delle Entrate, dai Registri IVA alla dichiarazione IVA precompilata



1. L'ESTEROMETRO VA IN PENSIONE: COSA CAMBIA E COME ORGANIZZARSI



1.1 L'ESTEROMETRO VA IN PENSIONE: COSA CAMBIA

- L'art. 1, comma 1103 della legge di bilancio 2021, integrando il comma 3 dell'art. 1 del D.Lgs. 127/2015, ha disposto che la comunicazione delle operazioni transfrontaliere (effettuate o ricevute da e nei confronti di soggetti non residenti) dovrà avvenire mediante il SDI e non più a mezzo Esterometro, utilizzando il formato della fattura elettronica.
- L'ultimo Esterometro sarà inviato entro il 31 gennaio 2022 relativamente al quarto trimestre 2021.



1.2 COME COMUNICARE I DATI RELATIVI ALLE OPERAZIONI TRANSFRONTALIERE?

Eliminazione della comunicazione telematica massiva delle operazioni transfrontaliere (c.d. «Esterometro»)

Allineamento delle tempistiche di trasmissione dei dati delle operazioni con l'estero con i termini di emissione delle fatture nonché utilizzo di un unico canale di trasmissione (SDI).



I dati relativi alle operazioni effettuate nei confronti di soggetti esteri sono trasmessi telematicamente (tramite SDI utilizzando il formato della fattura elettronica) entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi (in linea generale, entro 12 giorni dal momento di effettuazione).

I dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti esteri sono trasmessi telematicamente (tramite SDI utilizzando il formato della fattura elettronica) entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento che comprova l'operazione o di effettuazione della stessa.

1.3 PRESUPPOSTI SOGGETTIVI COMUNICAZIONE TRAMITE SDI

- I soggetti obbligati all'invio tramite SDI sono tutti i soggetti IVA obbligati alla fatturazione elettronica, quindi tutti i soggetti passivi IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato e le stabili organizzazioni italiane di soggetti esteri.
- I soggetti esonerati sono:
 - tutti i soggetti passivi non residenti e non stabiliti in Italia (compresi coloro che sono in possesso di una partita IVA a mezzo identificazione diretta o rappresentante fiscale);
 - i soggetti che non ricadono nell'obbligo di emissione della fattura elettronica (i contribuenti minimi e forfetari, produttori agricoli in regime di esonero ex art.34, c.6 DPR 633/72 e le associazioni sportive e dilettantistiche e gli altri enti senza fine di lucro assimilati con proventi inferiori a 65.000 euro).



1.4 OPERAZIONI DA INVIARE AL SDI

- I dati delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate da e ricevute rispettivamente verso e da soggetti non residenti (comprese le operazioni non soggette ad IVA per mancanza del presupposto territoriale o soggettivo)
- A differenza di quanto previsto nelle specifiche tecniche dell'Esterometro, vanno inviate al SDI le fatture per acquisti di beni o servizi extraterritoriali, anche se non registrate a fini IVA.



1.5 OPERAZIONI ESCLUSE

Ai sensi dell'art. 1, comma 3-bis del D.Lgs. n. 127/2015, sono escluse le operazioni:

- documentate a mezzo bolletta doganale (sia di importazione che esportazione);
- è obbligatoria la fattura elettronica: le cessioni di beni di importo superiore a 154,94 euro nei confronti di viaggiatori extracomunitari ai sensi dell'art. 38-quater del DPR 633/1972, le cessioni e gli acquisti di beni B2B verso e da San Marino;
- viene emessa fattura elettronica per facoltà: le cessioni di beni e le prestazioni di servizi verso soggetti passivi di San Marino fatturate dal 1 ottobre 2021 fino al 30 giugno 2022 o ad esempio verso soggetti esteri che hanno comunicato al fornitore italiano un codice destinatario di una software house incaricata di gestire il flusso passivo della fatture.



1.6 PROFILI SANZIONATORI

- In buona sostanza, nonostante il permanere di una distinzione tra i due adempimenti, ne risulta altrettanto evidente la sostanziale identità, almeno per quanto concerne il formato utilizzato per la creazione del file e le modalità di trasmissione dello stesso.
- Inoltre, la legge di bilancio 2021 ha modificato il regime sanzionatorio dell'omesso invio al SDI delle fatture attive e passive verso soggetti non residenti allineandolo con quello attualmente previsto per l'Esterometro.
- In particolare è stato modificato l'art.11, comma 2-quater del D.Lgs. 471/1997 introducendo 2 nuovi periodi (3 e 4) che stabiliscono le nuove sanzioni applicabili alle operazioni effettuate a partire dal 1 gennaio 2022.
- Il 3 periodo prevede che per le operazioni effettuate dal 1 gennaio 2022, in caso di omessa o errata trasmissione dei dati, si applica la sanzione amministrativa di **2 euro per ciascuna fattura**, entro il limite massimo di **400 euro mensili**.
- Il 4 periodo prevede che la sanzione è ridotta alla metà (**1 euro**) entro il limite massimo mensile di **200 euro** se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alle scadenze stabilite oppure se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.
- Viene inoltre confermato che non si applica il cumulo giuridico di cui all'art. 12 del D.Lgs. 472/1997.

1.7 PROFILI SANZIONATORI

- Tuttavia, è ragionevole considerare che l'esterometro sia un adempimento diverso rispetto alla fatturazione elettronica «nazionale» sotto l'aspetto sanzionatorio. Infatti ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. n. 471/1997, l'omesso invio al SDI di una fattura elettronica nei confronti di un soggetto passivo nazionale è soggetta alla sanzione che va dal 90% al 180% dell'imposta (o da 250 a 2.000 euro in caso di operazioni non imponibili o esenti o imponibili qualora l'IVA dovuta sia versata nei termini di legge), l'omesso invio al SDI di una fattura elettronica verso soggetto estero non stabilito sarà sanzionata in maniera minima: 2 euro (max 400 euro mensili), ridotta a 1 euro (max 200 euro mensili) se la trasmissione è effettuata entro 15 giorni previsti per l'invio.
- In realtà, si dovrebbe scongiurare il rischio, paventato da ANC e Confimi nel comunicato diffuso il 4 ottobre scorso, che in caso di tardiva comunicazione delle cessioni di beni o delle prestazioni di servizi ricevute da soggetti non residenti si possa incorrere non soltanto nelle suddette sanzioni previste per la tardiva comunicazione delle operazioni transfrontaliere, ma anche in quelle previste in caso di omesso reverse charge ai sensi dell'art. 6, comma 9 bis D.Lgs. 471/1997 (da 500 euro a 20.000 euro).
- Nell'assunto che l'esterometro non sia obbligatoriamente sostituito dalla fatturazione elettronica, sarebbe ancora ammissibile, nel 2022, l'integrazione cartacea della fattura di acquisto da operatore estero e la successiva comunicazione in formato XML tramite SDI. Questo comporterebbe un appesantimento amministrativo non indifferente.
- Pertanto aderendo alla tesi che siano due adempimenti distinti, in caso di tardivo invio della comunicazione non si incorre nella sanzione per omesso reverse charge (art. 6 D.Lgs. n. 471/1997), ma in quella per omessa comunicazione delle fatture in esterometro. Allo stesso modo l'emissione della fattura cartacea potrebbe scongiurare l'applicazione della sanzione per omessa fatturazione.

2. NUOVA GESTIONE DELLE FATTURE ESTERE




2.1 FATTURE EMESSE NEI CONFRONTI DI SOGGETTI NON RESIDENTI

Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da un soggetto IVA residente in Italia nei confronti di un soggetto non residente dovranno essere documentate tramite fattura elettronica (che verrà quindi inviata al SDI in formato XML), inserendo nel campo «Codice Destinatario» il codice convenzionale a sette «X» ed indicando i dati identificativi del cessionario/committente estero soggetto passivo o privato.

Si ricorda poi che occorre indicare anche il Tipo Documento e per le operazioni imponibili anche l'aliquota, la base imponibile e l'imposta.

Per le operazioni non soggette/non imponibili/esenti/soggette a reverse charge domestico invece, deve essere compilato il campo Natura e deve essere data indicazione dell'imposta di bollo se dovuta.



2.1 FATTURE EMESSE NEI CONFRONTI DI SOGGETTI NON RESIDENTI

Con riferimento alle tempistiche di emissione si ricorda che:

- **In caso di fattura immediata** (tipicamente Tipo Documento TD01) la fattura dovrà essere trasmessa telematicamente entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi (entro 12 giorni dal momento di effettuazione dell'operazione);
- **In caso di fattura differita** (Tipo Documento TD24 o TD25) la fattura dovrà essere trasmessa telematicamente entro il 15° giorno del mese successivo all'effettuazione dell'operazione.



2.2 FATTURE RICEVUTE DA FORNITORI NON RESIDENTI

In caso di fatture ricevute da fornitori non residenti si applica il reverse charge esterno. In particolare, il reverse charge esterno è applicato nel caso delle seguenti tipologie di operazioni:

- acquisto di servizi dall'estero. L'imposta è assolta dall'azienda residente o stabilita in Italia ai sensi dell'articolo 17, comma 2, DPR 26 ottobre 1972, n.633;
- acquisto di beni intracomunitari. L'imposta è assolta dall'azienda residente o stabilita in Italia ai sensi dell'articolo 46, D.L. 331/1993;
- acquisto di beni già presenti in Italia da soggetti passivi non residenti. L'imposta è assolta dall'azienda residente o stabilita in Italia ai sensi dell'articolo 17, comma 2, DPR 26 ottobre 1972, n.633.



2.2 FATTURE RICEVUTE DA FORNITORI NON RESIDENTI

Registrazione fino al 31.12.2021	Registrazione dal 01.01.2022	
<p>Nel caso di acquisti intracomunitari di beni, il cessionario nazionale è tenuto a numerare e integrare la fattura ricevuta dal fornitore estero. Allo stesso modo deve procedere il committente residente nel territorio dello Stato nei cui confronti sono resi servizi generici da parte di un prestatore non residente o stabilito.</p> <p>Il cessionario/committente residente in Italia riceve un documento cartaceo che integra e successivamente è tenuto a trasmettere, con cadenza trimestrale, la comunicazione dei dati relativi alle operazioni transfrontaliere (i.e. esterometro).</p>	<p>In caso di (i) acquisto di servizi dall'estero, (ii) acquisti intracomunitari di beni e (iii) acquisti di beni da soggetti non residenti ex art.17 co.2, DPR 633/72 (beni già presenti in Italia), il cessionario/committente deve procedere all'emissione di un documento elettronico indicando:</p>	
	Campo «CedentePrestatore»	Dati del cedente
	Campo «CessionarioCommittente»	Dati del cessionario / committente (sé stesso)
	Campo Numero (*)	Inserire il numero del documento che verrà inviato allo SDI.
	Tipo Documento	TD17 - acquisti servizi dall'estero.
		TD18 - acquisti intracomunitari di beni
		TD19 - acquisti di beni da soggetti non residenti ex art.17, co.2, DPR 633/72
	Dati Fatture Collegate	Gli estremi della fattura oggetto di inversione contabile

(*) Si consiglia l'utilizzo di una numerazione progressiva ad hoc per la gestione di questa tipologia di documento.

2.2 FATTURE RICEVUTE DA FORNITORI NON RESIDENTI

Tipo operazione	Momento effettuazione	Termine emissione autofattura	Termine annotazione nel registro vendite	Termine invio al SDI
Acquisto da soggetto Ue	Vari	-	Giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura, e con riferimento al mese precedente	Giorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.
Acquisto di beni mobili da soggetto extra Ue	Consegna o spedizione del bene	Dodicesimo giorno successivo a quello di effettuazione	Giorno 15 del mese successivo al momento di effettuazione	
Acquisto di beni immobili da soggetto extra Ue	Stipula dell'atto	Dodicesimo giorno successivo a quello di effettuazione		
Prestazione di servizi "generica" ricevuta da soggetto extra Ue	Ultimazione della prestazione (ovvero, per le prestazioni periodiche, data di maturazione dei corrispettivi)	Giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione		
Prestazione di servizi non "generica", rilevante in Italia, ricevuta da soggetto extra Ue	Pagamento del corrispettivo	Dodicesimo giorno successivo a quello di effettuazione		

2.3 CODICE NATURA DELLE PRINCIPALI OPERAZIONI ATTIVE

Tipo operazione	Norma di riferimento	Natura	Dich IVA
Somme anticipate in nome e per conto, penalità contrattuali, risarcimento danni, sconti contrattuali in natura	Art.15 DPR 633	N1	-
Cessioni di beni extraterritoriali	Art.7-bis DPR 633	N2.1	VE34
Servizi generici resi a committente soggetto iva estero	Art.7-ter DPR 633	N2.1	VE34
Servizi extraterritoriali (immobiliari, alberghieri, ristorazione, trasporto di persone all'etero, noleggio a breve termine di mezzi di trasporto, ecc.)	Art.7-quater DPR 633	N2.1	VE34
Ingresso in fiere o altre manifestazioni	Art.7-quiennes DPR 633	N2.1	VE34
Prestazioni extraterritoriali a committenti esteri privati	artt.7 sexies, 7-septies, 7-octies DPR 633	N2.1	VE34
Operazioni fuori campo IVA (cessione gratuita di campioni gratuiti, cessione di denaro, cessioni/prestazioni in garanzia contrattuale, prestito di personale con addebito del puro costo retributivo, ecc.)	artt.2, 3, 4 DPR 633 Art.8 della legge n.67/88	N2.2	-
Premi di fine anno, sconti, storni, abbuoni fuori campo iva, note credito fuori campo	Art 2 e art.26 DPR 633	N2.2	-
Operazioni monofase (editoria, ecc.)	Art.74 DPR 633	N2.2	-
Esportazioni dirette, indirette e triangolari nazionali	art.8, c. 1, lett. a), b) e b-bis) DPR 633	N3.1	VE30 col 2
Cessioni intracomunitarie e cessioni triangolari nazionali intracomunitarie Cessioni intra-ue di beni usati oggetto di regime del margine	Artt.41 e 58 del DL 331/93 art.37 DL n.41/95	N3.2 N5	VE30 col 3 VE32

2.3 CODICE NATURA DELLE PRINCIPALI OPERAZIONI ATTIVE

Tipo operazione	Norma di riferimento	Natura	Dich IVA
Esportazioni di beni verso San Marino Esportazioni di beni verso lo Stato città del Vaticano	Art.71 DPR 633	N3.3 N3.4	VE30 col 4 VE30 col 5
Operazioni non imponibili assimilate alle esportazioni (cessioni di navi , trasporto di persone internazionale)	Artt.8-bis e 9 e 72 DPR 633	N3.4	VE30 col 5
Cessioni di beni e prestazioni territorialmente rilevanti nei confronti di esportatori abituali	Art.8, comma 1, lett. c) del DPR 633	N3.5	VE31
Cessioni di beni in transito. Cessioni di beni all'interno di un deposito doganale. Cessione di beni introdotti nei deposito IVA. Cessioni di beni all'interno del deposito IVA Cessioni di beni > 154,94 euro a viaggiatori extra-UE non imponibili	Art.50-bis DL 331 Art.38-quater DPR 633	N3.6	VE32
Cessioni in Italia di vaccini e strumenti diagnostici in vitro anti covid fino al 31 12 2022, Cessioni di plasma, di oro da investimento, di beni con IVA totalmente indetraibile, ecc. Cessioni oggetto di commercio elettronico indiretto e diretto verso privati UE, soggette ad IVA estera-UE (OSS)	Art.124 D. Cura Italia Art.10 DPR 633 Artt. 40, 41 DL 331; 7octies , 74-sexies 633	N4 o N2.2 N4 N7	VE33 D.OSS


2.4 CODICE NATURA DELLE PRINCIPALI OPERAZIONI PASSIVE

Tipo operazione	Norma di riferimento	Natura	Dich IVA
Addebiti per somme anticipate dal fornitore, per risarcimento danni, per penalità contrattuali	Art.15 DPR n.633	N1	-
Acquisto di beni extraterritoriali	Art.7-bis DPR 633	N2.1	VF34 c8
Acquisto di servizi extraterritoriali (servizi esteri immobiliari, alberghieri, ristorazione, trasporto persone,..)	Art.7-quater DPR 633	N2.1	VF34 c8
Ingresso per partecipazione all'estero di fiere e relativi servizi accessori svolte all'estero	Art.7-quinquies	N2.1	VF34 c8
Acquisto di beni o servizi da soggetto estero CEE contribuente minimo, o da soggetto estero privato	Art.1 DPR 633	N2.2	-
Addebiti per operazioni oggettivamente fuori campo IVA o non soggette	Artt.1,2, 3, 4, DPR 633	N2.2	-
Note credito ricevute per premi di fine anno, sconti, storni, abbuoni, note credito fuori campo iva	Art.26 DPR 633	N2.2	-
Prestito di personale con addebito del puro costo retributivo	Art.8, c.35 legge n.67/88	N2.2	-
Acquisti di beni usati oggetto del regime del margine Acquisti di beni soggetti al regime monofase	Art. 37 del DL.41/95 Art.74 del DPR 633	N2.2	VF16 c1
Acquisto triangolare non imponibile oggetto di esportazione	Art.8, c. 1, lett. a) DPR 633	N3.1	VF16 c1
Acquisto triangolare CEE non imponibile	Art.58 DL331	N3.2	VF16 c1
Acquisto triangolare non imponibile (cessionario italiano promotore della triangolazione)	Art.40, c.2 DL331	N3.2	VF16 c1

2.4 CODICE NATURA DELLE PRINCIPALI OPERAZIONI PASSIVE

Tipo operazione	Norma di riferimento	Natura	Dich IVA
Acquisto di beni/ servizi non imponibili relativi al settore aereo e della nautica da diporto, provvigioni all'esportazione, trasporti internazionali di persone, trasporti all'esportazione/importazione, ecc.	Artt.8-bis e 9 DPR 633	N3.4	VF16 c1
Acquisto di beni/servizi con utilizzo di plafond da parte dell'esportatore abituale	art.8, c. 1, lett. c) DPR 633	N3.5	VF15
Acquisto di beni in transito, acquisto intracomunitario di beni introdotti nel deposito IVA e acquisto di beni all'interno del deposito IVA	Art.50-bis del DL 331	N3.6	VF16 c1
Acquisto di beni e servizi esenti IVA (operazioni finanziarie, assicurative, oro da investimento, locazioni abitative ecc.)	Art.10 DPR 633	N4	VF16 c2
Acquisto di vaccini anti covid e strumentazione diagnostica per covid non soggetti IVA	Art.124 Decreto Cura Italia	N4 o N2.2	VF16 c2

3. CASI PRATICI



3.1 ACQUISTO INTRACOMUNITARIO DI BENI

Procedura registrazione fino al 31.12.2021		Procedura registrazione dal 01.01.2022	
1	Ricezione fattura da fornitore UE per l'acquisto intracomunitario di un bene.	1	Ricezione fattura da fornitore UE per l'acquisto intracomunitario di un bene.
2	Integrazione analogica del fattura ricevuta.	2	NO integrazione analogica della fattura ricevuta.
3	Registrazione fattura ricevuta.	3	Registrazione fattura ricevuta.
4	Inserimento dei dati della fattura nell'esterometro relativo al trimestre in cui il documento è stato ricevuto.	4	Emissione di un documento integrativo della fattura ricevuta riportante: <ul style="list-style-type: none">- codice tipo documento: TD18;- estremi della fattura ricevuta dal fornitore UE;- l'imposta sul valore aggiunto relativa ai beni acquistati dal fornitore UE. Il suddetto documento deve essere inviato allo SDI entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento che comprova l'operazione.

3.1 ACQUISTO INTRACOMUNITARIO DI BENI

Il soggetto italiano deve integrare via SDI e registrare la fattura ricevuta dal fornitore UE nel registro IVA vendite e acquisti, inviando allo SDI, entro il 15° giorno del mese successivo alla ricezione della fattura in esame, il documento integrativo in formato XML così compilato:

- **campo cedente/prestatore:** i dati del fornitore UE con l'indicazione del Paese di appartenenza dello stesso;
- **campo cessionario/committente:** i propri dati (i.e. dati dell'impresa italiana cessionaria dei beni della quale occorre anche evidenziare il codice destinatario se presente o 7 volte «0»);
- **campo Tipo Documento (2.1.1.1):** TD18;
- **campo Data (2.1.1.3) del file della fattura elettronica:** la data di ricezione della fattura dal fornitore UE o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura emessa dal fornitore UE;
- **imponibile e relativa imposta calcolata;**
- **campo dati fatture collegate (2.1.6):** gli estremi della fattura di riferimento ricevuta dal fornitore UE;
- **campo Numero (2.1.1.4):** la numerazione progressiva attribuita dal cessionario italiano in fase di integrazione.

3.1 ACQUISTO INTRACOMUNITARIO DI BENI

Cedente/prestatore	Cessionario/committente Partita IVA: Codice fiscale: Codice destinatario:
--------------------	----------------------------------------------------------------------------------------

Documento n. ... del ... - TD18 Integrazione per acquisto intracomunitario di beni

Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Sconto/magg.	%IVA	Prezzo totale
Acquisto guarnizioni		1	228,81		22%	228,81

RIEPILOGO IVA

Natura IVA/Rif. normativo	Esigibilità IVA	Aliquota	Spese acc.	Arr.	Imponibile	Imposta
	Immediata	22%			228,81	50,34

RIEPILOGO DOCUMENTO

Condizioni di pagamento	Art. 73	Totale bollo	Totale imponibile
Pagamento completo		0,00	228,81
Totale ritenuta	Totale ritenute previdenziali	Totale cassa	Totale IVA
0,00	0,00	0,00	50,34
Sconti/maggiorazioni	Arrotondamento	Divisa	Importo totale documento
		EUR	279,15

3.2 ACQUISTO DI SERVIZI DALL'ESTERO

Procedura registrazione fino al 31.12.2021		Procedura registrazione dal 01.01.2022	
1	Ricezione fattura da fornitore non residente per la prestazione di servizi territorialmente rilevanti in Italia.	1	Ricezione fattura da fornitore non residente per la prestazione di servizi territorialmente rilevanti in Italia.
2	Integrazione analogica del fattura ricevuta.	2	NO integrazione analogica della fattura ricevuta.
3	Registrazione fattura ricevuta.	3	Registrazione fattura ricevuta.
4	Inserimento dei dati della fattura nell'esterometro relativo al trimestre in cui il documento è stato ricevuto.	4	Emissione di un documento integrativo della fattura ricevuta riportante: <ul style="list-style-type: none">- codice tipo documento: TD17;- estremi della fattura ricevuta dal fornitore non residente;- l'imposta sul valore aggiunto relativa alla prestazione di servizi effettuata dal fornitore non residente. Il suddetto documento deve essere inviato allo SDI entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento che comprova l'operazione o di effettuazione dell'operazione

3.2 ACQUISTO DI SERVIZI DALL'ESTERO – PRESTATORE UE

Il soggetto italiano deve integrare via SDI e registrare la fattura ricevuta dal prestatore UE nel registro IVA vendite e acquisti, inviando allo SDI, entro il 15° giorno del mese successivo alla ricezione della fattura in esame, il documento integrativo in formato XML così compilato:

- **campo cedente/prestatore:** i dati del prestatore UE con l'indicazione del Paese di appartenenza dello stesso;
- **campo cessionario/committente:** i propri dati (i.e. dati dell'impresa italiana cessionaria dei beni della quale occorre anche evidenziare il codice destinatario se presente o 7 volte «0»);
- **campo Tipo Documento (2.1.1.1):** TD17;
- **campo Data (2.1.1.3) del file della fattura elettronica:** la data di ricezione della fattura dal fornitore UE o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura emessa dal prestatore UE;
- **imponibile e relativa imposta calcolata;**
- **campo dati fatture collegate (2.1.6):** gli estremi della fattura di riferimento ricevuta dal prestatore UE;
- **campo Numero (2.1.1.4):** la numerazione progressiva attribuita dal cessionario italiano in fase di integrazione.

3.2 ACQUISTO DI SERVIZI DALL'ESTERO – PRESTATORE EXTRA-UE

Il soggetto italiano, che riceve la fattura dal prestatore extra-UE, deve emettere autofattura e registrare l'operazione nel registro IVA vendite e acquisti, inviando allo SDI, entro il 15° giorno del mese successivo all'effettuazione dell'operazione in esame, un documento in formato XML così compilato:

- **campo cedente/prestatore:** i dati del prestatore extra-UE con l'indicazione del Paese di appartenenza dello stesso;
- **campo cessionario/committente:** i propri dati (i.e. dati dell'impresa italiana cessionaria dei beni della quale occorre anche evidenziare il codice destinatario se presente o 7 volte «0»);
- **campo Tipo Documento (2.1.1.1):** TD17;
- **campo Data (2.1.1.3) del file della fattura elettronica:** la data di effettuazione dell'operazione. Per semplicità, anche in questo caso, è possibile prendere come riferimento la data di ricevimento della fattura;
- **imponibile e relativa imposta calcolata;**
- **campo dati fatture collegate (2.1.6):** gli estremi della fattura di riferimento ricevuta dal prestatore extra-UE;
- **campo Numero (2.1.1.4):** numerazione progressiva attribuita al documento in esame dal cessionario italiano.

3.2 ACQUISTO DI SERVIZI DALL'ESTERO – PRESTATORE SVIZZERO

Un soggetto passivo svizzero (CH) fattura una consulenza ad un'impresa italiana (IT) in data 27 febbraio 2022. L'impresa italiana riceve via mail la fattura svizzera in data 28 febbraio 2022. La prestazione non è ancora stata pagata dal committente nazionale. L'impresa italiana (IT) deve:

- autofatturare e registrare l'operazione nel registro IVA vendite e acquisti entro il 15 marzo 2022, con riferimento al mese di febbraio (mese di ultimazione della prestazione), secondo l'ordine della propria numerazione;
- inviare la fattura ricevuta al SDI entro il 15 marzo 2022 (il 15 del mese successivo alla data di effettuazione della operazione) indicando:
 - nel campo cedente/prestatore: dati del prestatore svizzero con l'indicazione del Paese di residenza dello stesso (CH);
 - nel campo cessionario/committente: i propri dati (dati dell'impresa italiana che effettua l'integrazione della quale occorre anche evidenziare il codice destinatario se presente o 7 volte «0»);
 - nel campo Tipo Documento (2.1.1.1): TD17;
 - nel campo Data (2.1.1.3) del file della fattura elettronica: la data di effettuazione dell'operazione (28 febbraio 2022);
 - l'imponibile e relativa imposta calcolata o il codice Natura nel caso non si tratti di un'operazione imponibile (ad esempio, codice N4 nel caso di consulenza finanziaria finalizzata ad uno specifico investimento o N3.5 nel caso di utilizzo di plafond);
 - nel campo dati fatture collegate (2.1.6) vanno indicati gli estremi della fattura svizzera di riferimento;
 - nel campo Numero (2.1.1.4): è consigliato, ma non obbligatorio, adottare una numerazione progressiva ad hoc.

3.2 ACQUISTO DI SERVIZI DALL'ESTERO

Cedente/prestatore	Cessionario/committente Partita IVA: Codice fiscale: Codice destinatario:
--------------------	----------------------------------------------------------------------------------------

Documento n. ... del ... – TD17 Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero

Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Sconto/magg.	%IVA	Prezzo totale
Servizi di riparazione		1	228,81		22%	228,81

RIEPILOGO IVA

Natura IVA/Rif. normativo	Esigibilità IVA	Aliquota	Spese acc.	Arr.	Imponibile	Imposta
	Immediata	22%			228,81	50,34

RIEPILOGO DOCUMENTO

Condizioni di pagamento	Art. 73	Totale bollo	Totale imponibile
Pagamento completo		0,00	228,81
Totale ritenuta	Totale ritenute previdenziali	Totale cassa	Totale IVA
0,00	0,00	0,00	50,34
Sconti/maggiorazioni	Arrotondamento	Divisa	Importo totale documento
		EUR	279,15

3.3 ACQUISTO DI BENI ESISTENTI IN ITALIA DA SOGGETTI NON RESIDENTI

Procedura registrazione fino al 31.12.2021		Procedura registrazione dal 01.01.2022	
1	Ricezione fattura da fornitore non residente per l'acquisto di un bene esistente in Italia (e.g. acquisto di carburante in Italia da un fornitore non residente).	1	Ricezione fattura da fornitore non residente per l'acquisto di un bene esistente in Italia (e.g. acquisto di carburante in Italia da un fornitore non residente).
2	Integrazione analogica del fattura ricevuta.	2	NO integrazione analogica della fattura ricevuta.
3	Registrazione fattura ricevuta.	3	Registrazione fattura ricevuta.
4	Inserimento dei dati della fattura nell'esterometro relativo al trimestre in cui il documento è stato ricevuto.	4	Emissione di un documento integrativo della fattura ricevuta riportante: <ul style="list-style-type: none"> - codice tipo documento: TD19; - estremi della fattura ricevuta dal fornitore non residente; - l'imposta sul valore aggiunto relativa ai beni acquistati dal fornitore non residente. Il suddetto documento deve essere inviato allo SDI entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento che comprova l'operazione.

3.3 ACQUISTO DI BENI ESISTENTI IN ITALIA DA SOGGETTI NON RESIDENTI

Il soggetto italiano deve integrare via SDI e registrare la fattura ricevuta dal fornitore non residente nel registro IVA vendite e acquisti, inviando allo SDI, entro il 15° giorno del mese successivo alla ricezione della fattura in esame, il documento integrativo in formato XML così compilato:

- **campo cedente/prestatore:** i dati del fornitore non residente con l'indicazione del Paese di appartenenza dello stesso;
- **campo cessionario/committente:** i propri dati (i.e. dati dell'impresa italiana cessionaria dei beni della quale occorre anche evidenziare il codice destinatario se presente o 7 volte «0»);
- **campo Tipo Documento (2.1.1.1):** TD19;
- **campo Data (2.1.1.3) del file della fattura elettronica:** la data di ricezione della fattura dal fornitore non residente o comunque una data ricadente nel mese ricezione della fattura emessa dal fornitore non residente;
- **imponibile e relativa imposta calcolata;**
- **campo dati fatture collegate (2.1.6):** gli estremi della fattura di riferimento ricevuta dal fornitore non residente;
- **campo Numero (2.1.1.4):** la numerazione progressiva attribuita dal cessionario italiano in fase di integrazione.

3.3 ACQUISTO DI BENI ESISTENTI IN ITALIA DA SOGGETTI NON RESIDENTI

Cedente/prestatore	Cessionario/committente Partita IVA: Codice fiscale: Codice destinatario: *
--------------------	------------------------------------------------------------------------------------------

Documento n. del – TD19 Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72

Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Sconto/magg.	%IVA	Prezzo totale
ACQ. CARBURANTE		1	1.494,70		22%	1.494,70
ACQ. PARCHEGGI		1	8,82		22%	8,82

RIEPILOGO IVA

Natura IVA/Rif. normativo	Esigibilità IVA	Aliquota	Spese acc.	Arr.	Imponibile	Imposta
	Immediata	22%			1.503,52	330,77

3.4 ACQUISTO DI BENI TERRITORIALMENTE RILEVANTE ALL'ESTERO

Procedura registrazione fino al 31.12.2021		Procedura registrazione dal 01.01.2022	
1	Ricezione fattura da fornitore non residente per l'acquisto di beni territorialmente rilevante all'estero (e.g acquisto di carburante in Svizzera).	1	Ricezione fattura da fornitore non residente per l'acquisto di beni territorialmente rilevante all'estero (e.g acquisto di carburante in Svizzera).
2	L'operazione non è territorialmente rilevante ai fini IVA in Italia. Pertanto, il fornitore non residente emetterà la fattura applicando l'IVA del Paese in cui l'operazione è territorialmente rilevante.	2	L'operazione non è territorialmente rilevante ai fini IVA in Italia. Pertanto, il fornitore non residente emetterà la fattura applicando l'IVA del Paese in cui l'operazione è territorialmente rilevante.
3	<u>Non deve essere applicata l'IVA italiana.</u>	3	<u>Non deve essere applicata l'IVA italiana.</u>
4	<p>Registrazione contabile della fattura ricevuta:</p> <p>a) il soggetto italiano contabilizza la fattura d'acquisto facendola transitare dai registri IVA, i dati dell'operazione devono essere comunicati nell'esterometro relativo al trimestre in cui la relativa fattura è stata ricevuta;</p> <p>b) il soggetto italiano contabilizza la fattura d'acquisto nel libro giornale <u>non</u> facendola transitare dai registri IVA; pertanto, i dati dell'operazione <u>non</u> devono essere comunicati nell'esterometro relativo al trimestre in cui la relativa fattura è stata ricevuta.</p>	4	<p>Registrazione contabile della fattura ricevuta: è necessario inviare allo SDI, entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento della fattura, un documento XML con:</p> <ul style="list-style-type: none"> • codice tipo documento: TD19 (*); • codice natura: N2.1. <p>Il documento emesso <u>non</u> deve riportare l'IVA italiana.</p>

(*) Si segnala che l'Agenzia delle Entrate non ha ancora pubblicato chiarimenti ufficiali in merito al codice tipo documento da utilizzare, a partire dal 1° gennaio 2022, per comunicare i dati relativi a questa particolare tipologia di operazioni. In ogni caso, al momento, il codice documento TD19 è quello ritenuto idoneo per la comunicazione dei dati relativi alle operazioni in esame.

3.4 ACQUISTO DI BENI TERRITORIALMENTE RILEVANTE ALL'ESTERO

Cedente/prestatore	Cessionario/committente Partita IVA: Codice fiscale: Codice destinatario:
--------------------	----------------------------------------------------------------------------------------

Documento n. del _____ – TD19 Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72

Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Sconto/magg.	%IVA	Prezzo totale
Acquisto carburante in Svizzera		1	8,58		N2.1	8,58

RIEPILOGO IVA

Natura IVA/Rif. normativo	Esigibilità IVA	Aliquota	Spese acc.	Arr.	Imponibile	Imposta
N2.1: Non soggette ad IVA ai sensi degli artt. Da 7 a 7-septies del DPR 633/72 (Non territoriali Intra UE Art 7 ter - Inversione contabile)		0%			8,58	0,00

RIEPILOGO DOCUMENTO

Condizioni di pagamento	Art. 73	Totale bollo	Totale imponibile
Pagamento completo		0,00	8,58
Totale ritenuta	Totale ritenute previdenziali	Totale cassa	Totale IVA
0,00	0,00	0,00	0,00
Sconti/maggiorazioni	Arrotondamento	Divisa	Importo totale documento
		EUR	8,58

3.5 PRESTAZIONE DI SERVIZI TERRITORIALMENTE RILEVANTI ALL'ESTERO

Procedura registrazione fino al 31.12.2021		Procedura registrazione dal 01.01.2022	
1	Ricezione fattura da fornitore non residente per prestazioni di servizi rilevanti all'estero (e.g. servizi di pedaggio per transito su autostrade in Svizzera).	1	Ricezione fattura da fornitore UE per prestazioni di servizi rilevanti all'estero (e.g. servizi di pedaggio per transito su autostrade in Svizzera).
2	L'operazione non è territorialmente rilevante ai fini IVA in Italia. Pertanto, il fornitore non residente emetterà la fattura applicando l'IVA del Paese in cui l'operazione è territorialmente rilevante.	2	L'operazione non è territorialmente rilevante ai fini IVA in Italia. Pertanto, il fornitore non residente emetterà la fattura applicando l'IVA del Paese in cui l'operazione è territorialmente rilevante.
3	<u>Non deve essere applicata l'IVA italiana.</u>	3	<u>Non deve essere applicata l'IVA italiana.</u>
4	<p>Registrazione contabile della fattura ricevuta:</p> <p>a) il soggetto italiano contabilizza la fattura d'acquisto facendola transitare dai registri IVA, i dati dell'operazione devono essere comunicati nell'esterometro relativo al trimestre in cui la relativa fattura è stata ricevuta;</p> <p>b) il soggetto italiano contabilizza la fattura d'acquisto nel libro giornale <u>non</u> facendola transitare dai registri IVA; pertanto, i dati dell'operazione <u>non</u> devono essere comunicati nell'esterometro relativo al trimestre in cui la relativa fattura è stata ricevuta.</p>	4	<p>Registrazione contabile della fattura ricevuta: è necessario inviare allo SDI, entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento della fattura, un documento XML con:</p> <ul style="list-style-type: none"> • codice tipo documento: TD17; • codice natura: N2.1. <p>Il documento emesso <u>non</u> deve riportare l'IVA italiana.</p>

3.5 PRESTAZIONE DI SERVIZI TERRITORIALMENTE RILEVANTI ALL'ESTERO

Cedente/prestatore	Cessionario/committente Partita IVA: Codice fiscale Codice destinatario:
--------------------	---------------------------------------------------------------------------------------

Documento n. del – TD17 Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero

Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Sconto/magg.	%IVA	Prezzo totale
Acquisto pedaggi in Svizzera		1	108,16		N2.1	108,16

RIEPILOGO IVA

Natura IVA/Rif. normativo	Esigibilità IVA	Aliquota	Spese acc.	Arr.	Imponibile	Imposta
N2.1: Non soggette ad IVA ai sensi degli artt. Da 7 a 7-septies del DPR 633/72 (Non territoriali Intra UE Art 7 ter - Inversione contabile)		0%			108,16	0,00

RIEPILOGO DOCUMENTO

Condizioni di pagamento	Art. 73	Totale bollo	Totale imponibile
Pagamento completo		0,00	108,16
Totale ritenuta	Totale ritenute previdenziali	Totale cassa	Totale IVA
0,00	0,00	0,00	0,00
Sconti/maggiorazioni	Arrotondamento	Divisa	Importo totale documento
		EUR	108,16


3.6 OPERAZIONI CON SOGGETTI NON RESIDENTI IN SINTESI

Cedente/ prestatore	Cessionario/ committente	Tipologia operazione	Territorialità	IVA italiana	Documento integrativo	
					Codice Tipo Documento	Codice Natura
Soggetto IVA non residente in Italia (UE)	Soggetto IVA residente in Italia	Acquisto intracomunitario di beni	Italia	SI (Reverse Charge)	TD18	
Soggetto IVA non residente in Italia (UE o extra-UE)	Soggetto IVA residente in Italia	Prestazione di servizi generici	Italia	SI (Reverse Charge)	TD17	
		Acquisto di beni esistenti in Italia	Italia	SI (Reverse Charge)	TD19	
		Acquisto di beni esistenti all'estero	Estero	NO	TD19	N2.1
		Prestazione di servizi territorialmente non rilevanti in Italia	Estero	NO	TD17	N2.1

3.7 QUINDI COME ORGANIZZARSI?

Si riportano di seguito alcune *best practices* da seguire al fine di ottimizzare il processo di registrazione e integrazione delle fatture ricevute da soggetti non residenti a partire dal 1° gennaio 2022:

- allegare la fattura originale, ricevuta dal fornitore non residente, alla registrazione contabile;
- creare un registro apposito in cui inserire i documenti integrativi generati;
- allegare il documento integrato, relativo alla fattura ricevuta dal fornitore non residente, alla registrazione contabile;
- verificare la correttezza del file XML generato, relativo al documento integrativo, utilizzando il servizio offerto dal sito <https://www.fatturacheck.it/>.



4. CENNI SU EVOLUZIONE INFORMATICA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE, DAI REGISTRI IVA ALLA DICHIARAZIONE IVA PRECOMPILATA



4.1 NUOVI CONTROLLI

In seguito all'introduzione dei nuovi codici "TipoDocumento" e "Natura" sono stati inseriti ulteriori controlli che comportano, in taluni casi, lo scarto della fattura. In particolare:

- in caso di utilizzo dei codici natura N2, N3 o N6, la fattura verrà scartata con codice 00445;
- i codici TD16, TD17, TD18, TD19 e TD20 non ammettono l'indicazione in fattura del medesimo soggetto sia come cedente/prestatore che come cessionario/committente. In caso contrario, la fattura viene scartata con codice 00471;
- la fattura viene scartata con codice 00472, se viene utilizzato il codice TD21 (Autofattura per splafonamento) con l'indicazione di un cedente/prestatore diverso dal cessionario/committente;
- se si indica uno dei codici TD17 (Acquisto servizi da estero), TD18 (Acquisto beni intra-UE) o TD19 (Acquisto beni art. 17 co. 2 del DPR 633/72) non è ammesso il valore "IT" nell'elemento "IDPaese" del cedente/prestatore; se ciò avviene, la fattura viene scartata con codice 00473;
- con codice TD21 (Autofattura per splafonamento) tutte le linee di dettaglio devono avere aliquota diversa da zero; diversamente la fattura viene scartata con codice 00474.

4.2 EVOLUZIONE INFORMATICA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

- A decorrere dalle operazioni effettuate dall'1.1.2022, l'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei soggetti passivi IVA residenti e stabiliti in Italia le bozze dei seguenti documenti:
 - registri delle fatture emesse e degli acquisti (di cui agli artt. 23 e 25 del DPR 633/72);
 - liquidazione periodica dell'IVA;
 - dichiarazione annuale dell'IVA.
- La realizzazione del programma di assistenza on line si poggia sulla raccolta dei dati delle operazioni, acquisiti grazie alle fatture elettroniche transitate mediante il Sistema di Interscambio, alle comunicazioni delle operazioni transfrontaliere e ai dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente.
- Le nuove specifiche tecniche per la predisposizione della fattura elettronica mediante SDI contengono una serie di elementi (e.g. i nuovi codici Natura e Tipo Documento) utili alla predisposizione, in maniera più puntuale, dei documenti "precompilati" da parte dell'Agenzia delle Entrate.

CONTATTI

PAMELA CIARCIA

Dottore Commercialista, Associate Partner



Profilo

- Laurea in Economia Aziendale presso l'Università di Castellanza "LIUC" (VA)
- Ha studiato all'estero negli Stati Uniti (Arizona State University) e in Irlanda (Limerick University)
- Iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti e al Registro dei Revisori Contabili dal 2010
- Expertise
 - Esperienza come consulente junior in una società di consulenza
 - In Rödl & Partner dal 2006
 - Nel 2013 Senior Associate di Rödl & Partner
 - Nel 2016 Associate Partner di Rödl & Partner

Expertise

- Diritto tributario nazionale (imposte dirette e indirette)
- Diritto tributario internazionale
- Due Diligence fiscale
- BPO
- Tax compliance
- Diritto societario italiano
- Redazione di bilanci periodici e annuali (ITA GAAP e IFRS)

References

- Consulenza fiscale in materia di diritto tributario nazionale e internazionale, IVA e altre imposte indirette nazionali
- Assistenza agli investitori in operazioni di M&A e nei servizi di Tax Due Diligence
- Assistenza nel contenzioso fiscale, nella definizione delle norme tributarie e nella redazione del bilancio secondo i principi contabili italiani e internazionali
- Consulenza fiscale e societaria a società estere che hanno società controllate in Italia
- Partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed è sindaco effettivo
- Consulenza prevalentemente a clienti internazionali operanti nel settore del terziario

Formazione e Aggiornamento Professionale

- Relatrice a molteplici seminari

Lingue

- Italiano
- Inglese

Rödl & Partner
Largo Guido Donegani, 2
20121 Milano
T +39 02 63 28 841
F +39 02 63 28 8420
pamela.ciarcia@roedl.com

CONTATTI

ALBERTO PEROSSÌ

Dottore Commercialista, Associate



Profilo

- Laurea Magistrale in Economia e Legislazione di impresa presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore (MI)
- Expertise
 - Esperienza come consulente junior in uno Studio di medie-grandi dimensioni di Milano dal 2018 al 2020
 - In Rödl & Partner dal 2020

Expertise

- Diritto tributario nazionale (imposte dirette e indirette)
- Diritto tributario internazionale
- Due Diligence fiscale
- BPO
- Tax compliance
- Redazione di bilanci periodici e annuali
- Settore immobiliare

References

- Consulenza fiscale in materia di diritto tributario, IVA e altre imposte indirette nazionali
- Assistenza agli investitori in operazioni di Tax Due Diligence
- Consulenza fiscale e societaria a società estere che hanno società controllate in Italia

Formazione e Aggiornamento Professionale

- Partecipazione attiva a Webinar e seminari

Lingue

- Italiano
- Inglese

Rödl & Partner
Largo Guido Donegani, 2
20121 Milano
T +39 02 63 28 841
alberto.perossi@roedl.com

LUCA PAGANI

Dottore Commercialista, Associate



Profilo	Expertise	References
<ul style="list-style-type: none"> - Laurea in Economia e Legislazione di Impresa presso l'Università Luigi Bocconi di Milano. - Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti dal 2021 - Expertise <ul style="list-style-type: none"> - Esperienza come consulente junior in una società di consulenza e in uno studio associato - In Rödl & Partner dal 2020 	<ul style="list-style-type: none"> - Diritto tributario nazionale (imposte dirette e indirette) - BPO - Tax compliance - Diritto societario italiano - Redazione di bilanci periodici e annuali (ITA GAAP e IFRS) 	<ul style="list-style-type: none"> - Consulenza fiscale in materia di diritto tributario nazionale e internazionale, IVA e altre imposte indirette nazionali - Assistenza nel contenzioso fiscale, nella definizione delle norme tributarie e nella redazione del bilancio secondo i principi contabili italiani e internazionali - Consulenza fiscale e societaria a società estere che hanno società controllate in Italia - Consulenza prevalentemente a clienti internazionali operanti nel settore del terziario

Rödl & Partner
 Largo Guido Donegani, 2
 20121 Milano
 T +39 02 63 28 841
 F +39 02 63 28 8420
luca.pagani@roedl.com

Formazione e Aggiornamento Professionale	Lingue
------------------------------------------	--------

<ul style="list-style-type: none"> - Partecipazione attiva a Webinar e seminari 	<ul style="list-style-type: none"> - Italiano - Inglese
------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------

Avvocati, Dottori Commercialisti, Revisori
Legali e Consulenti del Lavoro

Attorneys-at-Law, Tax Consultants, Certified
Public Accountants and Labour Consultancy

Rechtsanwälte, Steuerberater,
Wirtschaftsprüfer, Arbeitsrechtsberater

MILAN

Rödl & Partner
Largo Donegani 2
I-20121 Milano

T +39-02-6328841
Fax +39-02-63288420
info@roedl.it

PADUA

Rödl & Partner
Via F. Rismondo, 2/E
35131 Padova

T +39-049-804 6911
Fax +39-049-8046920
padova@roedl.it

ROME

Rödl & Partner
P.zza S.Anastasia, 7
00186 Roma

T +39-06-96701270
Fax +39-06-3223394
roma@roedl.it

BOZEN

Rödl & Partner
P.zza Walther- von- der- Vogelweide 8
39100 Bolzano

T +39-0471-1943200
Fax +39-0471-1943220
bolzano@roedl.it